

**Risposte alle osservazioni (richieste, raccomandazioni, suggerimenti e condizioni) di soggetti terzi (parere motivato VAS n. 535 in data 25 febbraio 2020)**

<b>Soggetto:</b>	Club Alpino Italiano Valle d'Aosta
<b>Referente:</b>	Piermauro REBOULAZ
<b>Indirizzo di posta elettronica:</b>	<a href="mailto:presidente@caivda.it">presidente@caivda.it</a>

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni Club Alpino Italiano Valle d'Aosta	Risposta alle osservazioni e note esplicative
A	Relazione generale	Ghiacciai, torrenti, ruscelli, forre, laghi, torbiere, cascate, sono alla base dell'intreccio fra natura, storia e cultura, vera anima della regione. Diritto universale all'acqua, da un lato, e considerazione delle specificità regionali, dall'altro, andrebbero indicati fra le finalità e gli obiettivi del PTA.	Il comma 1 dell'articolo 12 delle NTA è stato rivisto richiamando esplicitamente anche gli obiettivi strategici dell'Agenda 2030 ONU oltre che della normativa europea.
B	Sintesi non tecnica	<u>Stato ambientale delle acque e quadro conoscitivo</u> A pag. 16/19 sarebbe opportuno associare alla rappresentazione grafica della classificazione dello stato ambientale delle acque anche la carta delle pressioni significative.	Il sito PTA contiene tutte le rappresentazioni richieste
C	Rapporto Ambientale	<u>Stato ambientale delle acque e quadro conoscitivo</u> Come evidenziato a pag. 36/40, è necessario superare il deficit conoscitivo relativo al bilancio idrico regionale e alla effettiva quantità della risorsa idrica prelevata per i diversi usi. La predisposizione del bilancio idrico a livello regionale, di sottobacino e di corpo idrico (KTM14-P3-b081) deve assumere, pertanto, un'importanza prioritaria.	IL POM contiene le misure specifiche con la loro quantificazione finanziaria per colmare i deficit conoscitivi
D	Rapporto Ambientale	<u>Servizi ecosistemici</u> A pag. 61, nella Tabella "Relazione fra Componenti ambientali interessate e Pilastrini strategici", colonna P4 Servizi ecosistemici, sarebbe auspicabile l'inserimento dei "Valori Estetici e quelli fonte di Ispirazione per cultura, arti, valori educativi e spirituali, senso di identità" (Millennium Ecosystem Assessment – 2005).	Osservazione accolta ed integrata nel documento.

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni Club Alpino Italiano Valle d'Aosta	Risposta alle osservazioni e note esplicative
E	Rapporto Ambientale	<p><u>Linee strategiche del PTA e coerenza con altri piani e programmi</u></p> <p>I piani e i programmi regionali, degli enti locali e degli enti strumentali, devono essere coordinati e redatti in conformità con il PTA per qualsiasi aspetto che possa interferire con la gestione e la salvaguardia della risorsa idrica, apportando eventuali adeguamenti alle prescrizioni del PTA laddove necessario. Una verifica di coerenza può porsi per il PEAR (Piano Energetico Ambientale Regionale), laddove si prevede un incremento della produzione di energia idroelettrica che potrebbe seriamente compromettere il conseguimento degli obiettivi strategici di Tutela quantitativa delle risorse idriche e di Recupero delle condizioni di naturalità dei corpi idrici.</p>	Osservazione accolta ed integrata nel documento.
F	Allegato 5: Programma operativo delle misure	<p><u>2.1.2 Acque sotterranee.</u> Rappresenta un limite nella pianificazione il fatto che lo studio sulla qualità della falda della Piana di Aosta sia tutt'ora in corso e non siano ancora conclusi, impedendo in tal modo di definire costi e tempi degli interventi di bonifica (KTM04-P1-a017).</p>	Osservazione accolta ed integrata nel documento.
G	Allegato 5: Programma operativo delle misure	<p><u>2.2 Tutela quantitativa delle risorse idriche.</u> A pagina 28 si sostiene che per quanto riguarda gli usi a fini idroelettrici, le misure di tutela devono essere in grado di coniugare utilizzazione a fini energetici e miglioramento/non deterioramento dello stato dei corpi idrici; le attività di prelievo idrico ai fini idroelettrici devono cioè raggiungere un equilibrio tra incremento della produzione di energia, protezione dell'ambiente, condivisione delle scelte/riduzione dei conflitti tra i diversi usi.</p> <p>Tale proposito si ritiene insufficiente per due ordini di motivi: 1) perché non tiene conto delle pressioni significative, pure esaminate dal piano, alle quali sono sottoposte i corsi d'acqua e 2) perché antepone l'incremento della produzione di energia alla protezione dell'ambiente, e pertanto della risorsa, che rappresenta la finalità principale del PTA.</p>	La riformulazione dell'articolo 20 delle NTA va nel senso auspicato
H	Allegato 5: Programma operativo delle misure	<p><u>Annesso 5.1 Scheda 8</u> (Revisione del DMV, definizione delle portate ecologiche e controllo dell'applicazione sul territorio). Riguardo al non utilizzo del</p>	La scheda relativa (ora n. 9) è stata riformulata nel suo complesso ma è stata accolta

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni Club Alpino Italiano Valle d'Aosta	Risposta alle osservazioni e note esplicative
		<p>procedimento MCA si propongono le seguenti modifiche:</p> <p>3) si propone che il punto sia integrato, ponendo anche la condizione <i>che non si verifichi un'estensione temporale della derivazione al solo scopo idroelettrico</i>;</p> <p>4) <i>si propone la riduzione della potenza nominale da KW 50 a KW 20</i>, in quanto si rischia di compromettere una serie di ruscelli non classificati e d'importanza fondamentale dal punto di vista ambientale.</p> <p>La stessa Analisi economica a pag. 81 evidenzia che al 31 dicembre 2016, il 45% degli impianti idroelettrici sono piccole centrali di potenza inferiore ai 20 KW.</p>	l'osservazione
I	Allegato 5: Programma operativo delle misure	<p><u>Annexo 5.1 Scheda 9</u> (Attuazione a scala distrettuale della Direttiva sulla valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche). Si propone che il punto d., in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva 3/2017 dell'Autorità di Distretto del Po, sia così riformulato: "alle domande per le quali non è ancora terminata la procedura d'istruttoria, il metodo fornisce un'indicazione valida quali linee guida".</p>	La scheda (ora n. 10) è stata riformulata anche nel senso richiesto
L	Allegato 5: Programma operativo delle misure	<p><u>Annexo 5.1 Schede 14-15-17-18-20-21</u>. Si esprime preoccupazione per la mancata copertura finanziaria di tutta una serie di attività di conoscenza, approfondimento e monitoraggio, compresa l'attività prioritaria di determinazione del bilancio idrico regionale.</p>	IL POM contiene le misure specifiche con la loro quantificazione finanziaria per colmare i deficit conoscitivi
M	Allegato 7: Norme tecniche di attuazione	<p><u>Articolo 1 - Inquadramento normativo</u>. Fra i riferimenti normativi va citata la DQA.</p>	Riscontrata. L'Articolo 1, comma 3 delle NTA 2030 specifica che il PTA è redatto "in coerenza alle politiche dell'Unione europea in materia di acque [...] in conformità con il Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po redatto ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE", che è appunto la Direttiva Quadro Acque.
N	Allegato 7: Norme tecniche di attuazione	<p><u>Articolo 8 - Sistema informativo delle Risorse Idriche di supporto al PTA e alla sua attuazione</u>. Data la natura di bene pubblico dell'acqua, si propone che il Sistema</p>	Parzialmente Riscontrata. L'Articolo 8 prevede lo sviluppo di una piattaforma digitale per la

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni Club Alpino Italiano Valle d'Aosta	Risposta alle osservazioni e note esplicative
		<p>informativo metta a disposizione di tutti i cittadini la cartografia dei prelievi, che indichi per i diversi usi e in relazione ad ogni singolo prelievo il quantitativo di derivazione concesso e, laddove previsto, il relativo Deflusso ecologico.</p> <p>Ogni punto di captazione dovrebbe riportare in modo leggibile su una targhetta metallica i dati essenziali della concessione (durata, quantitativo di acqua prelevata e rilasciata, DMV). In presenza di misuratori nei luoghi accessibili, sarebbe opportuno un piccolo display che indichi i quantitativi di acqua prelevata e rilasciata.</p>	<p>condivisione dei dati, inclusi elaborati grafici, il che è in linea con la richiesta di rendere disponibili informazioni e cartografie (vedi sito PTA)</p> <p>Non è previsto l'obbligo di apporre targhette fisiche o display sui misuratori come richiesto nell'osservazione, ma dove possibile si cercherà di rendere disponibili le informazioni necessarie.</p>
O	Allegato 7: Norme tecniche di attuazione	<p><u>Articolo 10 - Aree a specifica destinazione e di particolare tutela.</u> In considerazione del fatto che la normativa nazionale e di bacino idrografico del Po prevedono la tutela massima per i corpi idrici superficiali classificati in stato ecologico "elevato", si propone che tali corpi idrici siano inseriti fra le fattispecie di cui al comma 2.</p>	<p>L'Articolo 10, comma 2 delle NTA2030 elenca diverse tipologie di aree di particolare tutela (laghi, ghiacciai, aree &gt;2000m, ecc.) ma non include esplicitamente i corpi idrici in stato "elevato". Tuttavia, l'Articolo 14 ("Obiettivi di qualità ambientale"), al comma 1, lettera b, stabilisce l'obiettivo specifico di mantenere lo stato di qualità ambientale "elevato" ove già esistente. Questo garantisce di fatto una tutela rafforzata per tali corpi idrici, come richiesto, anche se non attraverso l'inserimento diretto nell'elenco dell'Art. 10 comma 2.</p>
P	Allegato 7: Norme tecniche di attuazione	<p><u>Articolo 12 - Finalità del Piano.</u> È opportuno richiamare il principio che l'acqua è un diritto appartenente a tutte le specie viventi, patrimonio che va anzitutto protetto, difeso e trattato come tale.</p>	<p>Riscontrata. L'Articolo 12 ("Finalità del Piano"), pur non usando la dicitura esatta "diritto universale", ne recepisce il senso. Ad esempio, la lettera b) mira a "non pregiudicare il patrimonio idrico", la lettera c) promuove "la tutela e l'uso razionale e sostenibile delle risorse idriche [...] assicurando acqua di qualità, in quantità adeguata al fabbisogno e a costi sostenibili", e si parla di sostenibilità ambientale e solidarietà</p>

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni Club Alpino Italiano Valle d'Aosta	Risposta alle osservazioni e note esplicative
			sociale (Art. 1).
Q	Allegato 7: Norme tecniche di attuazione	<p><u>Articolo 21 - Misure amministrative per la tutela quantitativa delle risorse idriche.</u></p> <p>Comma 3 - Si richiede di specificare la ratio della seconda componente del canone aggiuntivo, pari a euro 0,002 al kWh.</p> <p>Comma 5 - La sanzione non può essere genericamente indicata in un intervallo da 4.000 a 30.000 euro, ma commisurata all'entità del prelievo effettuato in modo illecito. La riduzione a 2.000 euro per un superamento che non superi il 10% è un invito alla trasgressione e va eliminata.</p> <p>Comma 6 - A parte l'errore di battitura per cui alla riga quattro vi è scritto nuovamente portata massima, le sanzioni sono tali da non scoraggiare l'installazione dei misuratori, che va invece fortemente penalizzata, dato che il monitoraggio continuo dei quantitativi prelevati è essenziale ai fini di una tutela quantitativa delle risorse idriche "che deve essere fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva..." (Premessa Direttiva 2000/60/CE, punto 11).</p> <p>Comma 7 - Il Deflusso ecologico rappresenta il minimo vitale per la salvaguardia dei corsi d'acqua e pertanto la sua violazione è di particolare gravità e, fermo restando l'eventualità di danno ambientale arrecato ai sensi del D.lgs. 152/06, art. 300, tale illecito deve essere sanzionato in modo adeguato.</p> <p>Comma 8 - L'installazione degli strumenti di misura, ad eccezione dei prelievi di acqua per il solo consumo umano, deve essere resa obbligatoria con una scadenza predeterminata che possa variare a seconda degli usi, prevedendo sanzioni adeguate in caso d'inosservanza.</p> <p>Comma 10 - La violazione dei limiti di prelievo della portata massima va sanzionata in modo adeguato fin dal secondo superamento, ben più di quanto previsto.</p> <p>Comma 11 - L'assenza dell'installazione degli strumenti di misura deve essere sanzionata in modo tale da rendere inutile il presente comma.</p> <p>Comma 12 - La violazione per la seconda volta del rilascio del deflusso</p>	L'articolo è stato cancellato non potendo la tematica essere oggetto di un Piano.

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni Club Alpino Italiano Valle d'Aosta	Risposta alle osservazioni e note esplicative
		ecologico va sanzionato immediatamente e pesantemente.	
R	Allegato 7: Norme tecniche di attuazione	<p><u>Articolo 23 - Couso delle acque derivate.</u></p> <p>Comma 2 - Gli spostamenti delle opere di presa dovrebbero essere limitati e motivati. Diversamente si tratta di nuove derivazioni.</p> <p>Comma 3 - La misura KTM07-P3-a030 deve valere almeno come linee guida.</p>	<p>Riscontrata in parte/Trattata Diversamente. L'Articolo 22 delle NTA2030 ("Couso delle acque derivate e razionalizzazione e miglioramento dei prelievi") tratta questo tema.</p> <p>Comma 1, lettera b: Ammette lo spostamento delle prese irrigue se ritenuto più idoneo tecnicamente/ambientalmente, per efficienza, riduzione rischi, miglior inserimento, con obbligo di dismissione e ripristino del sito originario. Non pone limiti stringenti ma ne definisce le finalità.</p> <p>Comma 2, lettera d: Specifica che il nuovo regime di portate derivanti da questi interventi deve essere compatibile con quanto previsto dalla misura KTM07-P3-a030 (Valutazione Rischio Ambientale)</p>
S	Allegato 7: Norme tecniche di attuazione	<p><u>Articolo 24 - Deflusso ecologico.</u> Considerato che i dati relativi ai prelievi irrigui non sono attendibili (non mostrano l'effettiva consistenza dei dati relativi all'ubicazione dei prelievi, le portate effettivamente prelevate, le esigenze irrigue), si ritiene che il dispositivo di cui al comma 3 dovrebbe valere unicamente per usi irrigui o civili, riconducibili ad "antichi diritti" che siano esistenti ed attivi. Qualora non attivi fa sì che il corso d'acqua non sia modificato nel suo corso idraulico.</p>	<p>Riscontrata in parte. L'Articolo 23 delle NTA2030 ("Deflusso ecologico"), al comma 3, prevede una specifica modalità di definizione del DE per "prelievi esclusivamente destinati ad usi irrigui o civili esistenti alla data di entrata in vigore del PTA [...] riconducibili ai cosiddetti 'antichi diritti'". La condizione "esistenti" è presente. Non è specificato "attivi", ma la logica della norma implica che si riferisca a diritti esercitati. La definizione tiene conto della necessità di assicurare l'approvvigionamento e dello stato consolidato, previa valutazione d'impatto</p>

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni Club Alpino Italiano Valle d'Aosta	Risposta alle osservazioni e note esplicative
T	Allegato 7: Norme tecniche di attuazione	<p><u>Articolo 29 - Misure per l'adattamento ai cambiamenti climatici.</u>  La rivalutazione, nel settore irriguo, dei prelievi e l'estensione dei periodi di derivazione dovrebbe essere accuratamente motivata e procedere di pari passo con l'attuazione della misura KTM08-P3-b038 "Applicazione delle Linee guida statali applicabili al FEASR per la definizione di criteri omogenei per regolamentare le modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per l'uso irriguo".</p>	<p>Non Riscontrata (come collegamento diretto nell'Art. 28/29). L'Articolo 28 delle NTA2030 ("Misure per l'adattamento ai cambiamenti climatici") rimanda alla strategia regionale di adattamento e alla Strategia VdA 2030. L'Articolo 29 ("Misure per la carenza idrica") elenca le azioni da definire in un programma regionale per fronteggiare la siccità (accertamento, ripartizione equa con priorità, contenimento consumi, gestione invasi, deroghe DE, conservazione acque). Non c'è un riferimento diretto all'interno di questi articoli alla misura KTM08-P3-b038 o alla necessità di motivazione specifica per la rivalutazione dei prelievi irrigui in questo contesto. La tutela quantitativa generale è trattata all'Art. 20, che richiama la razionalizzazione e la verifica dei fabbisogni irrigui (comma 3).</p>
U	Allegato 7: Norme tecniche di attuazione	<p><u>Articolo 30 - Misure per la carenza idrica.</u> I cambiamenti climatici in atto impongono di valutare fin da subito la necessità di individuare modalità di conservazione delle acque nei momenti di maggiore disponibilità. E' auspicabile che la Regione affidi all'azienda pubblica regionale CVA l'elaborazione di linee operative da sottoporre al più ampio confronto.</p>	<p>Parzialmente Riscontrata. L'Articolo 29 delle NTA2030 ("Misure per la carenza idrica"), al comma 1, lettera f, prevede esplicitamente che il programma regionale di azione definisca "le modalità di conservazione delle acque nei momenti di maggiore disponibilità in relazione alle esigenze idriche del territorio [...]". Non viene specificato a chi affidare l'elaborazione delle linee operative visto che questo esula dai compiti del PTA</p>
V	Allegato 7: Norme	<u>Articolo 37 - Aree non idonee ai prelievi idroelettrici.</u> Desta forte preoccupazione	Trattata Diversamente / Parzialmente

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni Club Alpino Italiano Valle d'Aosta	Risposta alle osservazioni e note esplicative
	tecniche di attuazione	l'inserimento della possibilità dei prelievi idrici a monte degli habitat sensibili che si trovano nelle aree di vincolo. Come si fa a individuare la distanza adeguata di restituzione di cui al comma 6?	<p>Riscontrata. La materia è ora negli Articoli 36 ("Aree sottoposte a vincolo specifico per la localizzazione di impianti idroelettrici") e 37 ("Regolamentazione dei prelievi idrici nelle aree sottoposte a vincolo specifico").</p> <p>L'Art. 36, comma 4 stabilisce che nelle zone poste a monte delle aree vincolate (elencate ai commi 1 e 2) "devono essere esclusi i prelievi idrici e gli interventi di alterazione morfologica tali da alterare o compromettere lo stato presente di conservazione dei tratti tutelati". Questo recepisce la richiesta di tutela a monte, escludendo interventi dannosi.</p> <p>L'Art. 36, comma 5 riguarda la restituzione delle acque nei corsi d'acqua che alimentano le aree vincolate, stabilendo che deve avvenire "ad una distanza e/o con modalità tali da evitare qualunque alterazione delle aree medesime". Non definisce numericamente la distanza ma pone il principio di non alterazione.</p> <p>L'Art. 37 definisce quali tipologie di prelievi sono ammesse nelle aree vincolate (es. consumo umano, piccolo idro ad autoconsumo isolato, irriguo limitrofo) e come gestire le derivazioni esistenti (manutenzione, rimodulazioni con condizioni).</p> <p>In sintesi: la tutela a monte è prevista (esclusione prelievi dannosi), la restituzione è regolamentata dal principio di non alterazione. Le deroghe sono state eliminate o fortemente limitate.</p>

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni Club Alpino Italiano Valle d'Aosta	Risposta alle osservazioni e note esplicative
Z	Allegato 7: Norme tecniche di attuazione	<p><u>Articolo 38 - Regolamentazione dei prelievi idrici nelle aree non idonee.</u> Risulta paradossale che nelle aree non idonee ai prelievi idroelettrici sia ammessa, con riferimento alle derivazioni esistenti, la rimodulazione del prelievo annuo consentito nel corso dell'anno, potendo determinare la variazione della portata massima annua, della portata media e del periodo di prelievo. Tale dispositivo dovrebbe essere eliminato. Potrebbero essere eventualmente ammesse le estensioni temporali delle sole derivazioni irrigue, sulla base di motivate esigenze.</p>	<p>Riscontrata (la possibilità esiste) ma con condizioni. L'Articolo 37 delle NTA2030 ("Regolamentazione dei prelievi idrici nelle aree sottoposte a vincolo specifico"), al comma 2, lettera b, ammette, per le derivazioni esistenti nelle aree vincolate, "le rimodulazioni dei prelievi nel corso dell'anno nel rispetto del volume medio annuo complessivo di acqua assentito". Precisa che ciò può comportare variazione di portata massima e estensione del periodo di prelievo, ma pone condizioni stringenti: compatibilità con obiettivi ambientali, adeguamento al DE, installazione misuratori, compatibilità con valutazione rischio ambientale (KTM07-P3-a030), e assenza di effetti negativi sullo stato di conservazione delle aree tutelate]. Quindi, la possibilità criticata esiste, ma è stata circoscritta da condizioni ambientali e procedurali più definite rispetto a quanto previsto prima</p>
AA	Allegato 7: Norme tecniche di attuazione	<p><u>Articolo 43 - Integrazione con il Programma Energetico Ambientale Regionale.</u> La prescrizione è mal posta e richiede di essere modificata: non può essere il Piano di Tutela delle Acque a dover garantire compatibilità con gli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili previsti dal Programma Energetico Ambientale Regionale, peraltro già ampiamente raggiunti e superati. Deve essere semmai il PEAR a doversi coordinare con gli obiettivi di tutela della risorsa idrica, come previsto al comma 2, del precedente articolo 42.</p>	<p>Riscontrata. L'Articolo 42 ("Effetti del PTA e delle sue norme"), comma 1 stabilisce che il PTA "costituisce il quadro di riferimento necessario" e al comma 2 che gli altri strumenti di pianificazione "devono essere individuate le misure da adottare per renderli coerenti e sinergici con i contenuti e gli obiettivi del Piano". Questo capovolge la (presunta) logica criticata dal CAI, allineandosi alla sua richiesta.</p>
AB		<p><u>Carenze programmatiche e prescrittive</u></p>	<p>Articolo 42- Effetti del PTA e delle sue norme</p>

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni Club Alpino Italiano Valle d'Aosta	Risposta alle osservazioni e note esplicative
		<p>Il legislatore dovrebbe favorire una maggiore consapevolezza e rapido adeguamento culturale finalizzato a ridurre i consumi di acqua e migliorare le condizioni di sostenibilità ambientale del suo utilizzo, a parità di servizio reso e di qualità della vita. Nessuna misura è prevista in tal senso. Sul piano prescrittivo, si dovrebbero fornire adeguati indirizzi agli enti locali affinché adeguino gli strumenti urbanistici mediante specifiche disposizioni finalizzate all'uso razionale della risorsa idrica e si dovrebbero incoraggiare tutti quelli che gestiscono o utilizzano risorse idriche a eliminare gli sprechi, a ridurre i consumi, a incrementare il riciclo e il riutilizzo con applicazione delle migliori tecnologie disponibili.</p>	<p>1. Il Piano costituisce il quadro di riferimento necessario per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni e attività che hanno attinenza o interferiscono con le risorse idriche e gli ambienti connessi, dettando criteri per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di trasformazione e di gestione del territorio, compatibili con gli obiettivi del Piano stesso.</p> <p>2. Nell'elaborazione ed aggiornamento degli strumenti di pianificazione generale o settoriale regionali e comunali devono essere individuate le misure da adottare per renderli coerenti e sinergici con i contenuti e gli obiettivi del Piano al fine di perseguire gli obiettivi di cui al titolo III, privilegiando le misure volte a ridurre i consumi di acqua, migliorare le condizioni di sostenibilità ambientali degli utilizzi idrici e razionalizzare gli utilizzi.</p>

**Risposte alle osservazioni (richieste, raccomandazioni, suggerimenti e condizioni) di soggetti terzi (parere motivato VAS n. 535 in data 25 febbraio 2020)**

<u>Soggetto:</u>	Legambiente Valle d'Aosta
<u>Referente:</u>	Denis BUTTOL
<u>Indirizzo di posta elettronica:</u>	<a href="mailto:legambientevda@gmail.com">legambientevda@gmail.com</a> <a href="mailto:presidente@pec.legambientevda.it">presidente@pec.legambientevda.it</a>

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni Legambiente Valle d'Aosta	Risposta alle osservazioni e note esplicative
AC	Allegato 7: Norme tecniche di attuazione	<p><u>Individuazione delle aree non idonee e misure di tutela per i corpi idrici e le aree particolari.</u></p> <p><b>Per assicurare a tutte le aree sensibili una adeguata protezione chiediamo che:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vengano inseriti fra i corpi idrici non disponibili ai prelievi idroelettrici i corpi idrici di qualità elevata e i corpi idrici non tipizzati, rispettando in questo modo le indicazioni fornite dalle norme del Ministero e del Distretto idrografico del Po;</li> <li>- venga prevista la tutela completa delle aree poste a monte delle aree naturali protette.</li> </ul> <p>A proposito dei corpi idrici non tipizzati, in particolare, non ci sembra corretto che i livelli di qualità possano essere determinati dai proponenti (cioè da coloro che ne chiedono la derivazione), così come previsto dall'art. 9 p.4. La classificazione ricade per competenza sull'amministrazione e non è corretto che sia il diretto interessato ad eseguire la valutazione con un evidente conflitto di interessi.</p>	<p>Riscontrata. L'Articolo 9 ("Classificazione dei corpi idrici"), comma 4 delle NTA2030 prevede che per i corpi idrici non classificati, i livelli di qualità possano essere analizzati dal proponente solo per istanze sottoposte a VIA, usando le metodiche ufficiali. "Le risultanze di tali analisi devono essere vagliate da ARPA VdA con il rilascio di idonea 'Attestazione di conformità'". In assenza di classificazione, si assume stato "elevato" (senza pressioni) o "buono" (altri casi). Quindi, l'analisi del proponente è ammessa in casi specifici, ma è soggetta a verifica e attestazione da parte di ARPA, mitigando il conflitto di interessi paventato.</p>
AD	Allegato 7: Norme tecniche di attuazione	<p>All'art. 14 comma 4 sono indicate delle <u>possibili esenzioni</u> al raggiungimento degli obiettivi a discrezione della Giunta sulla base di una normativa non meglio identificata.</p>	<p>Riscontrata (ma con riferimento normativo). L'Articolo 14 ("Obiettivi di qualità ambientale"), comma 4 delle NTA2030 prevede la possibilità di</p>

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni Legambiente Valle d'Aosta	Risposta alle osservazioni e note esplicative
			<p>esenzioni, ma specifica che ciò avviene "ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 152/2006" e che si procede "secondo quanto stabilito dalla normativa vigente". Viene quindi fornito il riferimento normativo nazionale (Codice dell'Ambiente) che disciplina tali esenzioni (es. per corpi idrici fortemente modificati o artificiali), rendendo la previsione meno discrezionale e più ancorata alla legislazione visto che vengono anche puntualmente individuati i corpi idrici fortemente modificati.</p>
AE	Allegato 7: Norme tecniche di attuazione	<p>Nell'art. 37 in relazione alle <u>aree poste a monte delle aree naturali</u> che garantiscono il naturale apporto idrico agli habitat, il punto 4 dispone che vengano evitati i prelievi idrici e le alterazioni morfologiche, il punto 5 individua la possibilità di deroghe previa valutazione specifica e il punto 6 prevede che possa avvenire la restituzione delle acque prelevate a monte delle aree sensibili, purché ad una distanza tale da evitare le alterazioni agli habitat a valle. Facciamo notare che tutte le acque poste a monte di un'area naturale contribuiscono all'apporto idrico che garantisce la conservazione dell'habitat e che è difficile individuare delle distanze che garantiscano di evitare le alterazioni a valle. Sarebbe scientificamente più corretto e più in linea con le normative specifiche non prevedere affatto la possibilità di effettuare dei prelievi a monte di un'area protetta.</p>	<p>L'articolo è stato riformulato (ora 36) e il contenuto è nel senso di quanto richiesto: 4. Nelle zone poste a monte delle aree di cui al punto 2, che garantiscono il naturale apporto idrico all'habitat stesso, devono essere esclusi i prelievi idrici e gli interventi di alterazione morfologica tali da alterare o compromettere lo stato presente di conservazione dei tratti tutelati.</p>
AF	Allegato 7: Norme tecniche di attuazione	<p><u>Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale.</u> All'art.17 e 18 vengono individuate le misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici e delle componenti naturalistiche e ambientali. Vengono indicate le misure atte a mantenere o conseguire lo stato qualitativo di "buono" (viene dimenticato di indicare la necessità di mantenere anche lo stato qualitativo "elevato") in relazione ai reflui, ai prodotti fitosanitari, ai depuratori e</p>	<p>Parzialmente Ricontrata (Contesto più ampio). L'Articolo 18 ("Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali"), al comma 1, inizia con "Al fine di mantenere lo stato qualitativo elevato o buono, là dove esistenti, o di conseguire lo stato buono,</p>

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni Legambiente Valle d'Aosta	Risposta alle osservazioni e note esplicative
		<p>alla valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche. Per le modalità con cui vengono autorizzati i prelievi di acqua e per la valutazione del rischio ambientale si fa riferimento alle metodologie individuate dalle Direttive dell'Autorità del Bacino del Po, come più ampiamente illustrato nelle Schede n.7, 8, 9 di cui all'Annesso 5.1 – Allegato n.5</p>	<p>là dove ancora non è raggiunto...". Quindi, l'obiettivo di mantenere lo stato "elevato" è esplicitamente menzionato in questo articolo specifico sulle misure. L'Articolo 17, più generale sulla compatibilità dei prelievi, non lo reitera ma si inserisce nel quadro generale definito dall'Art. 14 che già stabilisce l'obiettivo di mantenere l'elevato.</p>
AG	Allegato 7: Norme tecniche di attuazione	<p><u>Misure per la regolamentazione dei prelievi e per limitare i prelievi irregolari ed eccessivi.</u>  Le misure per la tutela quantitativa previste dagli articoli 20 e 21 delle Norme di Attuazione, così come tutte le disposizioni relative alle sanzioni amministrative e ai periodi di sospensione a causa dei prelievi eccessivi e delle infrazioni reiterate, sono state introdotte nel presente Piano alla vigilia della presentazione del Piano alla VAS e non sono mai state analizzate né discusse ai tavoli di partecipazione pubblica. Si tratta di norme assolutamente inefficaci rispetto allo scopo di limitare i prelievi eccessivi e incongrue con gli scopi di tutela del Piano.  <b>Chiediamo che questa parte del Piano venga stralciata dal Piano stesso e che delle disposizioni più adeguate allo scopo vengano stabilite con un provvedimento amministrativo (DGR o Regolamento). Riteniamo peraltro che tale regolamentazione sia particolarmente importante ed urgente.</b> Le successive osservazioni spiegano meglio quanto richiesto</p>	<p>Accolta. Gli articoli sono stati soppressi</p>
AH	Allegato 7: Norme tecniche di attuazione	<p><u>Misure per la tutela quantitativa delle risorse idriche (artt. 20 e 21).</u>  Solo il superamento della portata massima concessionata determina l'applicazione di sanzioni amministrative; lo <u>sforamento della portata media</u>, se avviene in assenza di sistemi di misurazione, dà luogo a delle sanzioni amministrative. Se ne deduce però che, qualora siano presenti i misuratori, si possa sforare in qualsiasi quantità alla sola condizione di provvedere al pagamento dei canoni (compreso quello aggiuntivo). Abbiamo dei dubbi che tale</p>	<p>Accolta. Gli articoli sono stati soppressi</p>

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni Legambiente Valle d'Aosta	Risposta alle osservazioni e note esplicative
		<p>pratica sia compatibile con le indicazioni inserite nei Disciplinari di concessione, dove la portata media annua rappresenta anche l'indicatore della potenza dell'impianto. Peraltro tale indicazione cozza con la necessità di prevedere e programmare la quantità di acqua che può essere turbinata annualmente, anche e soprattutto ai fini della corresponsione degli incentivi da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE).</p> <p>Con l'art. 21 viene determinato e quantificato un <u>canone aggiuntivo</u> sui prelievi di acqua eccedenti la portata media annua indicata negli atti concessori e vengono determinate le <u>sanzioni amministrative</u> da applicarsi nei casi di sfioramento della portata massima e della portata media in assenza di misuratori. Tali valori risultano estremamente ridotti e, se possono avere un minimo valore deterrente per i piccoli impianti che generano un profitto annuo non superiore alle 100/200.000 euro all'anno, rappresentano una cifra ridicola per gli impianti di maggiori dimensioni che generano profitti annui milionari. La norma pare sia incongruente con le situazioni reali, sia sbilanciata a favore degli impianti di maggiori dimensioni. Risulta di fatto un <u>incentivo a non installare i misuratori</u> l'entità minima della sanzione e la sua applicabilità.</p> <p>Per quanto riguarda l'entità <u>della sanzione prevista per il mancato rilascio del deflusso minimo vitale</u>, pare illegittimo che si possa sanzionare con una cifra così bassa un comportamento lesivo della qualità del corpo idrico e suscettibile di determinare la morte biologica del corso d'acqua. Da innumerevoli anni numerosi derivatori regionali sono stati sanzionati ripetutamente per non aver rispettato il DMV e hanno continuato ad infrangere la norma, preferendo pagare delle cifre ridicole e assicurarsi nel contempo dei lauti guadagni aggiuntivi e delle buone probabilità di restare impuniti in tutti gli anni in cui non si sono verificati dei controlli. E ricordiamo la quantità di torrenti regionali deterioratisi per essere rimasti a secco.</p> <p>La prevista <u>sospensione dell'esercizio</u> della derivazione nel caso di reiterate infrazioni è un meccanismo farraginoso che di fatto presuppone che la Regione sia in grado di controllare tutti gli impianti in tutti gli anni, cosa che sappiamo impossibile. Rimarchiamo inoltre un <u>conflitto di interessi</u> da parte</p>	

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni Legambiente Valle d'Aosta	Risposta alle osservazioni e note esplicative
		dell'ente Regione nel momento in cui si trovasse a dover sanzionare quegli stessi impianti da cui ricava i propri profitti (impianti CVA).	
AI	Allegato 7: Norme tecniche di attuazione	<p><u>Co-uso delle acque derivate e Deflusso Ecologico</u> (artt. 23 e 24).  Lo spettro delle deroghe previsto è eccessivamente ampio.  Si condivide l'opportunità positiva di utilizzare a scopo idroelettrico le derivazioni esistenti di tipo irriguo, ma non è accettabile che ciò avvenga a scapito delle qualità dei corsi d'acqua. Dal sistema di deregolamentazione proposto si può ipotizzare che le derivazioni irrigue diventino la testa d'ariete per uno sviluppo indiscriminato di nuovi impianti idroelettrici, dove le esigenze irrigue diventano di secondaria importanza e strumentali allo sviluppo dell'idroelettrico.  <b>Chiediamo che le modifiche e le deroghe previste per il settore irriguo siano rigorosamente finalizzate all'utilizzo irriguo e possano essere attuate solo a fronte della corretta definizione dei volumi idrici in agricoltura e nel rispetto del bilancio idrico dei rispettivi corsi d'acqua.</b></p>	<p>Trattata Diversamente/Parzialmente Ricontrata. Come visto per l'Osservazione R, l'Art. 22 (ex 23) sul co-uso e razionalizzazione prevede condizioni specifiche (compatibilità ambientale, DE, misuratori, valutazione rischio). L'Art. 23 (ex 24) sul Deflusso Ecologico stabilisce il riferimento alle direttive di Bacino e al DD 30/STA, e prevede che le modalità siano definite con atto dirigenziale. La deroga per gli "antichi diritti" irrigui/civici è presente (comma 3) ma richiede valutazione d'impatto. Non ci sono deroghe generalizzate per il co-uso idroelettrico. Le misure conoscitive (Art. 40), tra cui il calcolo del bilancio idrico (KTM14-P3-b081), sono previste, affrontando la necessità di dati certi sollevata dall'osservazione, anche se la loro attuazione dipende dalla programmazione.</p>
AL	Allegato 7: Norme tecniche di attuazione	<p><u>Misure per l'adattamento ai cambiamenti climatici e per la carenza idrica</u> (artt.29, 30).  Le possibilità di variazioni (aumento dei prelievi ed estensione dei periodi di prelievo) ipotizzate per il settore irriguo sembrano aprire fin troppo lo spettro degli interventi di modifica possibili, fino a prefigurare una eccessiva deregolamentazione, peraltro in assenza di informazioni e dati sulle portate naturali disponibili. Non si concorda sulla possibilità di creare dei bacini di conservazione delle acque anche nelle aree di particolare tutela di cui all'art. 10.</p>	<p>Ricontrata in parte (previsione esiste). Come visto per l'Osservazione T, l'Art. 29 (ex 30) sulle misure per la carenza idrica prevede, tra le azioni del programma regionale, la lettera f) "le modalità di conservazione delle acque nei momenti di maggiore disponibilità [...] individuando le misure di mitigazione necessarie ove fosse necessario intervenire nelle aree di cui all'articolo 10, comma 2". Questo conferma la possibilità di interventi di conservazione</p>

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni Legambiente Valle d'Aosta	Risposta alle osservazioni e note esplicative
			(potenzialmente bacini) anche in aree di particolare tutela, ma richiede l'individuazione di misure di mitigazione. La preoccupazione sulla mancanza di dati è parzialmente affrontata dalla previsione di misure conoscitive (Art. 40).
AM	Allegato 5: Programma operativo delle misure	<p><u>Annesso 5.1 – Schede tecniche delle Misure. Scheda n. 8 – Revisione del DMV, definizione delle portate ecologiche e controllo dell'applicazione sul territorio.</u></p> <p><b>Per individuare le portate ecologiche, che si sostituiscono al DMV, il criterio MesoHABSIM pare più indicato rispetto al criterio MCA per garantire un rilascio più rispettoso delle condizioni ambientali del corpo idrico.</b> Infatti:</p> <p>Si dichiara di voler adottare il criterio di analisi MCA, giudicato coerente con le disposizioni contenute nel DD 30/STA del MATTM, ma non si chiariscono le motivazioni per cui non si è scelto il metodo MesoHABSIM (usato nella guida ISPRA 2017): nel caso dell'MCA su 5 elementi solo 3 hanno attinenza con la tutela (ambiente, ittiofauna, paesaggio) mentre gli altri due (produzione energetica ed economia) chiamano in causa interessi opposti. Poiché l'obiettivo dell'analisi è quello di individuare gli elementi che meglio possono tutelare i corsi d'acqua, ci sembrano più consoni agli obiettivi del PTA gli elementi di analisi proposti dall'ISPRA. Gli interessi di tipo economico possono essere presi in considerazione in altre sedi.</p> <p>Per quanto riguarda i casi esonerati dall'utilizzo del criterio MCA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- concordiamo sulle seguenti tipologie: gli alpeggi e i rifugi di alta montagna, in regime di autoconsumo (ma la potenza di 50 kW sembra eccessiva), e le derivazioni già assentite a scopo idropotabile;</li> <li>- non è chiaro quali siano le "derivazioni assentite ad altri impieghi differenti da quello potabile" che potrebbero disporre di una serie storica dei dati di portata, né il motivo per cui queste dovrebbero essere esentate dall'analisi, dal momento che si tratta comunque di utilizzo idroelettrico;</li> <li>- non è chiaro quali siano i "corsi d'acqua che non rientrano nella classificazione</li> </ul>	<p>La scheda è stata riformulata (scheda 9 del POM) stabilendo che le valutazioni da effettuarsi nell'ambito delle sperimentazioni devono essere oggettivate al fine di renderle direttamente verificabili e ripetibili e devono prendere in considerazione oltre al comparto ambientale anche gli altri interessi connessi al prelievo idrico (significativamente quelli paesaggistici, sociali ed economici) al fine di individuare la migliore soluzione di compromesso.</p> <p>A tal fine i diversi settori dell'Amministrazione regionale e gli Enti strumentali della Regione a vario titolo coinvolti nei procedimenti per l'attribuzione delle concessioni di derivazioni d'acqua e/o per la valutazione della loro compatibilità ambientale, hanno sviluppato uno specifico protocollo di sperimentazione che mediante l'applicazione della metodologia MesoHABSIM e l'utilizzo dell'analisi multi-criterio (MCA) permette la definizione dei deflussi da garantire a valle delle derivazioni.</p> <p>Individuato lo scenario i cui quantitativi d'acqua prelevabili e i cui valori di deflusso a valle della derivazione risultano tali da assicurare il raggiungimento degli obiettivi di qualità</p>

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni Legambiente Valle d'Aosta	Risposta alle osservazioni e note esplicative
		<p>di corpo idrico superficiale”, ma se si fa riferimento ai corpi idrici non classificati ricordiamo che i Decreti citati ne prevedono la tutela come per quelli classificati.</p> <p>Non si spiega perché per i casi sopra enunciati si possa utilizzare un criterio idrologico (non è chiaro quale) o in alternativa il metodo MCA e, soprattutto, a chi spetterebbe tale scelta e su quali basi o motivazioni.</p> <p>In ogni caso, non ci sembra che il Deflusso Ecologico sia derogabile.</p>	<p>ambientale previsti dalla vigente pianificazione per il corpo idrico in esame nonché un adeguato livello di tutela paesaggistica, viene, dunque, intrapresa una seconda fase di affinamento delle valutazioni condotte al fine di determinare la migliore soluzione di compromesso tra i differenti interessi coinvolti nel processo valutativo. Completa il protocollo sperimentale l'attività di monitoraggio dello stato ecologico del corso d'acqua a seguito della rimodulazione dei quantitativi di DMV definiti dall'alternativa considerata maggiormente soddisfacente.</p> <p>Lo specifico protocollo definito dall'Amministrazione regionale per la determinazione del DMV in applicazione del criterio sperimentale risulta perfettamente armonizzato con gli sviluppi normativi definiti a livello eurocomunitario, nazionale e di bacino distrettuale. In particolare la metodologia sviluppata a livello regionale risulta pienamente coerente con le disposizioni contenute nel DD 30/STA, con le finalità perseguite dalla Direttiva Derivazioni e dalla DQA in termini di mantenimento/ raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale. La metodologia MesoHABSIM utilizzata in ambito regionale nell'approccio sperimentale, infatti, è espressamente prevista dal DD 30/STA mentre l'approccio multi-criterio, che considera le forzanti socio-economiche relative alla gestione</p>

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni Legambiente Valle d'Aosta	Risposta alle osservazioni e note esplicative
			delle risorse idriche, costituisce a tutti gli effetti una delle metodologie olistiche previste dal precitato Decreto Direttoriale.
AN	Allegato 5: Programma operativo delle misure	<p><u>Annexo 5.1 – Schede tecniche delle Misure. Scheda n. 9 – Attuazione a scala distrettuale della Direttiva sulla valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche.</u></p> <p>Viene indicato il metodo ERA da utilizzare per la valutazione di tutti gli impianti ancora da realizzare. Sulla base di motivazioni tecniche generiche, si dichiara che l'applicazione della metodologia proposta rileva "alcune criticità rispetto alle caratteristiche ambientali del territorio". Non è chiaro in che cosa le caratteristiche ambientali del territorio rendano i corsi d'acqua regionali differenti da tutti gli altri corsi d'acqua delle Alpi (per i quali è prevista l'applicazione del metodo ERA). Inoltre la valutazione della significatività delle pressioni andrebbe estesa all'intero corso d'acqua anziché al singolo corpo idrico, senza che venga chiarito quali basi conoscitive giustificano tale scelta, quali sarebbero i supposti miglioramenti e quali le conseguenze.</p> <p>Nella Scheda in esame viene proposto un regime differenziato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la Direttiva verrebbe applicata in modo vincolante alle sole nuove domande di derivazione;</li> <li>- per le domande di potenziamento, di variante sostanziale e di co-utilizzo si prevede di limitare la valutazione alle sole pressioni che si esercitano sull'intero corso d'acqua, anziché al corpo idrico;</li> <li>- la Direttiva troverebbe applicazione per le domande che non hanno ancora superato la procedura di VIA, mentre per le domande che si trovano ancora in procedura di istruttoria il metodo fornisce un'indicazione non vincolante.</li> </ul> <p>Certo non mancheranno di proliferare nuove domande di potenziamento, di variante sostanziale, di co-utilizzo, se sarà loro garantito di poter essere autorizzate in deroga alle norme. Si annuncia poi la volontà di andare ad adeguare la metodologia alla realtà valdostana senza specificarne le modalità né</p>	La scheda è stata riformulata (scheda 10 del POM), chiarendo nello specifico le modalità di applicazione del metodo e superando le osservazioni fatte.

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni Legambiente Valle d'Aosta	Risposta alle osservazioni e note esplicative
		<p>le motivazioni.</p> <p>Ricordiamo che il Decreto sugli Incentivi alle Energie Rinnovabili del 4 luglio 2019, pubblicato sulla G.U. il 9/8/2019, esplicita in modo non equivoco che potranno essere ammessi agli incentivi solo gli impianti che siano stati sottoposti alla valutazione del rischio ambientale di cui al Decreto DD n.29/STA sopra citato. Si prefigura pertanto un iter travagliato e un contenzioso per ogni progetto che sarà autorizzato dalla Regione in deroga a quanto prescritto dal Decreto; esistono più di 40 progetti che si trovano ancora in istruttoria o che, essendo già autorizzati, devono ancora essere realizzati. Questi progetti, se saranno autorizzati in deroga al Decreto, non potranno essere ammessi agli incentivi. Inoltre, buona parte di quegli impianti non potrebbero essere realizzati se fossero adeguatamente valutati applicando il metodo ERA.</p> <p>È necessario valutare in modo congruo i progetti in istruttoria e rivedere quelli autorizzati ma ancora da realizzare. È indispensabile che il metodo ERA venga applicato a tutti i progetti non ancora realizzati.</p> <p><b>Chiediamo che la Direttiva sulla valutazione del rischio ambientale (Delibera ABPo 8/2015, aggiornata con Delibera 3/2017) e il DD MATTM 29/STA del 13/2/2017 vengano applicati in modo integrale e che la valutazione tramite il metodo</b></p> <p><b>ERA sia applicata a tutti i procedimenti in corso e a tutti gli impianti da realizzare, anche al fine di permettere agli impianti interessati di poter fruire degli incentivi statali. L'applicazione del metodo ERA, nella sua formula integrale, dovrà riguardare anche gli impianti esistenti che richiedano un potenziamento o una variante sostanziale o il co-utilizzo, solo così si potrà garantire il rispetto delle norme ambientali, come previsto.</b></p>	
AO	Allegato 5: Programma operativo delle misure	<p><u>Annesso 5.1 – Schede tecniche delle Misure. Scheda n. 10 - Revisione della disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica.</u></p> <p>Nella proposta si fa riferimento alla metodologia ERA per la valutazione del rischio ambientale delle nuove domande di derivazione che saranno presentate. Allo stesso tempo si prevede di inserire il metodo di analisi Multi Criteria Analysis</p>	La scheda è stata riformulata (scheda 10 del POM), chiarendo nello specifico le modalità di applicazione del metodo e superando le osservazioni fatte.

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni Legambiente Valle d'Aosta	Risposta alle osservazioni e note esplicative
		(MCA), per la determinazione delle portate di DMV da rilasciare, all'interno del procedimento di concessione. Le nuove procedure si applicano alle nuove domande di derivazione idrica a scopo irriguo, idroelettrico e di co-uso, nonché ai rinnovi di concessione. Sulla validità del metodo MCA abbiamo già espresso le nostre perplessità (osservazione lettera AM). L'applicazione del metodo ERA per la valutazione delle nuove domande è un atto dovuto. Per i progetti in corso di istruttoria l'utilizzo del metodo ERA è altamente consigliato e indispensabile per ottenere gli incentivi.	
AP	Allegato 5: Programma operativo delle misure	<p><u>Annesso 5.1 – Schede tecniche delle Misure. Scheda n. 11 - Applicazione Linee guida al FEARS per la quantificazione dei volumi idrici per uso irriguo.</u></p> <p>Considerati i tempi lunghi con cui dovrebbe realizzarsi la misura, riteniamo che sia per intanto urgente che vengano installati i misuratori delle portate derivate, anche al fine di accelerare i tempi per la realizzazione del Bilancio Idrico regionale (Scheda n. 14).</p>	Osservazione accolta ed integrata nel documento (Scheda 12 del POM)
AQ	Allegato 5: Programma operativo delle misure	<p><u>Annesso 5.1 – Schede tecniche delle Misure. Scheda n. 14 – Calcolo del bilancio idrico per il livello regionale, di sottobacino e di corpo idrico.</u></p> <p>Considerando l'importanza prioritaria della misura, è difficile accettare che essa non abbia nessuna copertura finanziaria e che ne sia prevista la realizzazione entro il 2022.</p>	Si rimanda alle risposte alle osservazioni lettere C e L.
AR	Allegato 5: Programma operativo delle misure	<p>Numerose sono le misure di cui <u>non si prevede la copertura finanziaria</u> soprattutto per quanto riguarda le conoscenze dei regimi idrologici e degli impatti.</p> <p>Trovano copertura finanziaria le misure "Elaborazione di linee guida per la valutazione dei servizi ecosistemici" (Scheda n. 19) e "Valutazione del contenuto equivalente d'acqua del manto nevoso" (Scheda n. 22) che, sebbene interessanti, non sembrano così urgenti e si prestano a sottrarre energie e competenze ad altre azioni più importanti per garantire la tutela dei corpi idrici e dell'ecosistema acquatico.</p>	Le schede del POM sono state riformulate ed è stata indicata la quantificazione finanziaria delle misure previste.

**Risposte alle osservazioni (richieste, raccomandazioni, suggerimenti e condizioni) di soggetti terzi (parere motivato VAS n. 535 in data 25 febbraio 2020)**

<u>Soggetto:</u>	Associazione Valle Virtuosa
<u>Referente:</u>	Paolo MENEHINI
<u>Indirizzo di posta elettronica:</u>	<a href="mailto:vallevirtuosa@gmail.com">vallevirtuosa@gmail.com</a>

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni Associazione Valle Virtuosa	Risposta alle osservazioni e note esplicative
AS	Allegato 7: Norme tecniche di attuazione	<p><u>Articolo 21 - Misure amministrative per la tutela quantitativa delle risorse idriche</u></p> <p>Stessa osservazione di quella del Club Alpino Italiano Valle d'Aosta (lettera Q) e di Legambiente Valle d'Aosta (lettera AG)</p>	Si rimanda alle risposte alle osservazioni del Club Alpino Italiano Valle d'Aosta (lettera Q) e di Legambiente Valle d'Aosta (lettera AG).
AT	Allegato 7: Norme tecniche di attuazione	<p><u>Attuazione della Direttiva sulla valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche</u></p> <p>Stessa osservazione di quella del Club Alpino Italiano Valle d'Aosta (lettera I) e di Legambiente Valle d'Aosta (lettera AN).</p>	La scheda è stata riformulata (scheda 10 del POM), chiarendo nello specifico le modalità di applicazione del metodo e superando le osservazioni fatte.

**Risposte alle osservazioni (richieste, raccomandazioni, suggerimenti e condizioni) di soggetti terzi (parere motivato VAS n. 535 in data 25 febbraio 2020)**

<u>Soggetto:</u>	C.V.A. S.p.A.
<u>Referente:</u>	Enrico DE GIROLAMO
<u>Indirizzo di posta elettronica:</u>	<a href="mailto:info@cvaspa.it">info@cvaspa.it</a> <a href="mailto:legale@pec.cvaspa.it">legale@pec.cvaspa.it</a>

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni C.V.A. S.p.A.	Risposta alle osservazioni e note esplicative
AU		<p><u>Osservazioni generali</u></p> <p>Si richiede che vengano maggiormente evidenziati gli eventuali conflitti tra le differenti pianificazioni concorrenti, non solamente in maniera qualitativa ma anche quantitativa, al fine di facilitare la lettura degli effetti del piano in tutti gli ambiti, nell'ottica di garantire una scelta consapevole per uno sviluppo sostenibile del territorio.</p> <p>Si evidenzia che l'applicazione del PTA come attualmente concepito, non garantirebbe, almeno per il prossimo decennio, lo sviluppo dell'unica fonte di energia rinnovabile significativa del territorio regionale e nemmeno il mantenimento della situazione attuale. In particolare l'adeguamento dei rilasci da Deflusso Minimo Vitale a Deflusso Ecologico e l'applicazione della Direttiva ERA comporterebbero una perdita di energia pulita, difficilmente compensabile con fonti rinnovabili alternative.</p> <p>Si dovrà decidere se contribuire al raggiungimento degli obiettivi clima-energia comunitari per il 2030 anche con l'ottimizzazione degli impianti idroelettrici storici o se rinunciare a tale opportunità.</p>	<p>La compatibilità tra il PTA e gli altri piani/programmi sia sovraordinati sia per lo stesso ambito territoriale è oggetto del capitolo sull'analisi di coerenza interna ed esterna. Visto il tempo trascorso e alla luce del nuovo PEAR l'osservazione è stata superata.</p>
AV	Allegato 2: Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti, Risposte	<p><u>Stato ambientale e pressioni</u></p> <p>Lo stato ambientale dei corsi d'acqua valdostani risulta avere da anni un buono stato e pare quindi forzato definire alcune pressioni come quella idroelettrica rilevanti. Questa precisazione non pregiudicherebbe di fatto l'opportunità di</p>	<p>La significatività della pressione idroelettrica sui corpi idrici valdostani è definita da una metodologia concordata a livello distrettuale e basata sul WFD Reporting Guidance. La</p>

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni C.V.A. S.p.A.	Risposta alle osservazioni e note esplicative
		<p>attivare azioni di miglioramento, ma farebbe maggiore chiarezza sull'impatto che hanno l'idroelettrico o anche altre realtà sui corpi idrici valdostani, riducendo il rischio di fare passare messaggi fuorvianti, non sostenuti da indicatori ad oggi riconosciuti.</p>	<p>discordanza tra stato dei corpi idrici e pressioni significative, richiamata nell'osservazione, ha determinato la decisione di assegnare, in attesa di ulteriori conoscenze specifiche e nell'ottica della tutela preventiva, la categoria "a rischio" a tutti i corpi idrici sui quali si riscontrano pressioni significative.</p>
AZ	<p>Allegato 7: Norme tecniche di attuazione</p>	<p><u>Adeguamento del metodo ERA</u>            Relativamente alla possibilità di realizzare nuovi impianti idroelettrici, o potenziare gli esistenti, si segnala che la metodologia ERA, prevista dal Distretto del Po e che il Piano fa sua, di fatto non permette e non permetterebbe in futuro alcun intervento. Riconoscendo di fatto l'apertura della Regione relativamente all'opportunità di modificare le soglie del metodo per adattare alle realtà alpine, si segnala l'importanza che questo approfondimento venga definito all'interno del Piano nei tempi e nel metodo, visti gli impatti che potrebbe avere sullo sviluppo idroelettrico a breve e medio termine. Lo stato attuale della proposta di Piano di fatto blocca qualsiasi incremento o potenziamento significativo di energia da fonte rinnovabile, sia nuova che tramite l'ottimizzazione dell'esistente, in contrasto sicuramente con gli obiettivi ad oggi del Piano Energetico Ambientale Regionale, della Strategia Energetica Nazionale del 2017 e del Piano Nazionale Integrato per Energia e del Clima in fase di approvazione.</p>	<p>La scheda è stata riformulata (scheda 10 del POM), chiarendo nello specifico le modalità di applicazione del metodo e superando le osservazioni fatte.</p>
BA	<p>Allegato 7: Norme tecniche di attuazione</p>	<p><u>Deflusso ecologico</u>            Si segnala, vista l'esperienza acquisita dal tavolo tecnico sperimentale di C.V.A. S.p.A. negli anni, che anticipava in buona parte nei contenuti la Direttiva Direttoriale, che il metodo soprattutto per quanto riguarda l'applicazione in continuo, debba ancora essere calibrato rispetto alla realtà idrologica alpina. Tale approfondimento potrà avvenire, come già condiviso con la Regione, con il proseguo delle attività sperimentali nei prossimi anni.</p>	<p>Riscontrata. L'Articolo 23 ("Deflusso ecologico"), comma 2, stabilisce che "Le modalità di determinazione e di gestione della portata di deflusso ecologico sono stabilite in accordo con quanto indicato nella misura KTM07-P3-a029 [...] e sono assunte con uno specifico atto del dirigente competente".</p>

**Risposte alle osservazioni (richieste, raccomandazioni, suggerimenti e condizioni) di soggetti terzi (parere motivato VAS n. 535 in data 25 febbraio 2020)**

Soggetto: Eaux Valdôtaines Srl

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni Eaux Valdôtaines Srl	Risposta alle osservazioni e note esplicative
BB	Allegato 7: Norme tecniche di attuazione	<p><u>Applicazione del metodo ERA</u>            Si chiede di prendere in considerazione di modificare significativamente le soglie e/o i parametri valutati nel metodo ERA per renderli compatibili con la realtà dei corpi idrici di tipo alpino. In particolare i parametri da modificare sono:  <i>Alterazioni idrologiche:</i> Sostituire il valore di portata media naturalizzata con il valore di portata massima naturalizzata oppure rivedere le soglie di impatto e Adottare come corpo idrico di riferimento l'intero torrente dalla sorgente alla confluenza nel corpo idrico di ordine maggiore.  <i>Alterazioni idromorfologiche:</i> La metodologia fa di fatto ricadere un qualunque impianto nell'area di impatto rilevante qualora progettato laddove il corpo idrico è inferiore ai 4 km per singola derivazione o a 2 km per il cumulo di derivazioni, indipendentemente dalla tipologia di opera di presa.            2. Sarebbe di fondamentale importanza la creazione di una banca dati geo riferita delle opere idrauliche presenti nei torrenti valdostani.</p>	<p>La scheda è stata riformulata (scheda 10 del POM), chiarendo nello specifico le modalità di applicazione del metodo che però deve conformarsi a quanto previsto dal metodo stesso. Nella stessa scheda si evidenzia la previsione di un confronto con l'Autorità di distretto del fiume Po. Per la banca dati si rinvia a quanto previsto per la costruzione delle banche dati relative al PTA.</p>
BC	Allegato 7: Norme tecniche di attuazione	<p><u>Determinazione del Deflusso ecologico per il rilascio di nuove concessioni</u>            Si ribadisce il consenso a determinar le portate naturali tramite misurazioni in continuo, a patto che siano effettuate da società con esperienza nel settore, utilizzando il primo anno completo di misurazioni e prevedendo una rivalutazione dopo ulteriori 3 anni di misurazioni. La modifica dei valori di DE assegnati può avvenire sia prima dell'entrata in esercizio, sia su impianti già entrati in funzione.</p>	<p>Riscontrata. L'Art. 23, comma 2, rimanda a un atto dirigenziale specifico per le modalità di determinazione e gestione del DE, basato sulla misura KTM07-P3-a029. Le NTA non dettagliano le modalità di misurazione in continuo o le condizioni operative suggerite dall'osservazione che sono oggetto delle indicazioni operative che sono date caso per caso.</p>

**Risposte alle osservazioni (richieste, raccomandazioni, suggerimenti e condizioni) di soggetti terzi (parere motivato VAS n. 535 in data 25 febbraio 2020)**

<u>Soggetto:</u>	S.E.V.A. S.r.l.
<u>Referente:</u>	Stefano DEL BENEDETTI
<u>Indirizzo di posta elettronica:</u>	<a href="mailto:sevasrl@arubapec.it">sevasrl@arubapec.it</a>

N	Riferimento ai documenti del PTA VdA	Sintesi osservazioni S.E.V.A. S.r.l.	Risposta alle osservazioni e note esplicative
BD	Allegato 2: Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti, Risposte	<p><u>Stato ambientale del corpo idrico 02wva Dora Baltea</u></p> <p>La società S.E.V.A. Srl esercisce una centrale idroelettrica sulla Dora Baltea con opera di presa a valle della confluenza tra Dora di Veny e Dora di Ferret e centrale in località Dolonne (<u>corpo idrico 02wva</u>). Negli elaborati del PTA il corpo idrico è caratterizzato da stato ambientale “sufficiente”. SEVA nel 2016 ha commissionato alla società Aquaprogram una campagna di indagini ad hoc per cercare di identificare le cause dello scadimento della qualità ambientale nel tratto. Il risultato dei monitoraggi effettuati dimostrano che non vi sono differenze significative tra la qualità biologica del torrente nei settori a monte e a valle dell’opera di presa e che lo scadimento è certamente da addebitare al carico organico che viene immesso nel torrente tramite vari scarichi civili presenti lungo il tratto sotteso. Si chiede dunque di: aggiornare la cartografia di piano relativa allo stato ambientale integrando lo stato conoscitivo con i risultati delle indagini effettuate da SEVA; prevedere, con l’allacciamento del collettore fognario di Courmayeur al depuratore, l’aggiornamento dello stato (i lavori di posa del collettore fognario sono stati realizzati con passaggio in subalveo nella Dora di Ferret nei pressi dell’opera di presa SEVA); evidenziare nelle Norme di attuazione del piano (art. 40 Misure conoscitive) e nel Programma operativo delle misure (Allegato 5, annesso 5.1, scheda 8: Revisione del DMV, definizione delle portate ecologiche e controllo dell'applicazione sul territorio) la necessità di realizzare, per la revisione del DMV, opportune indagini di verifica delle pressioni e delle determinanti di impatto.</p>	<p>Come evidenziato nella tabella in Annesso 2.2 dell’Allegato 2 (Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti, Risposte), le pressioni significative che causano il mancato raggiungimento dello stato ambientale “Buono” del corpo idrico 02wva sono tre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarichi di acque reflue urbane depurate</li> <li>- Prelievi per uso idroelettrico</li> <li>- Alterazioni morfologiche</li> </ul> <p>Visto il tempo trascorso alcune delle criticità sono state superate.</p> <p>I dati conoscitivi e conseguentemente il programma di misure saranno monitorati e periodicamente aggiornati.</p>

